

**COMUNE DI TRADATE**  
**Provincia di Varese**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA  
MINORI PER IL PERIODO 01/03/2014 – 28/02/2017**

**PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – FINALITA' DELL'APPALTO**

1. Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio tutela minori per i Comuni afferenti all'ambito distrettuale di Tradate (Castelseprio, Castiglione Olona Gornate Olona, Lonate Ceppino, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore e Venegono Superiore).
2. Finalità irrinunciabile di tale servizio è:
  - a) perseguire gli obiettivi di prevenzione al disagio conclamato e di sostegno e riparazione alle situazioni più problematiche così da costruire progetti individualizzati in grado di restituire, laddove possibile, le competenze educative alla famiglia, naturale contesto di crescita di ogni minore;
  - b) favorire il mantenimento i legami relazionali ed affettivi con la propria famiglia;
  - c) incentivare il recupero delle capacità genitoriali delle famiglie naturali;
  - d) favorire e sostenere l'intervento temporaneo e di cura da parte delle famiglie affidatarie e/o d'appoggio
- 3.. Ad ogni effetto legale le prestazioni indicate nel presente capitolato sostanziano un appalto pubblico di servizi, così come definito dall'articolo 3, comma 10, del codice dei contratti pubblici approvato con d. lgs. 163 del 2006 (di seguito: "codice") e hanno ad oggetto prestazioni individuate nella parte II del presente capitolato, rientranti tutte nella categoria 25 dell'allegato II B allo stesso codice. .
5. L'appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato, del relativo contratto di appalto, del progetto gestionale presentato in sede di gara e della carta dei servizi indicata all'articolo 19. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione dell'appalto in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

**Art. 2 - DURATA**

- 1 Il presente appalto avrà decorrenza dal 01/03/2014 al 28/02/2017 senza alcuna sospensione del servizio. Alla data di scadenza il contratto decade di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.
- 2 Ai sensi del combinato disposto tra l'articolo 302, comma 7 e 153, comma 2, del regolamento di esecuzione del codice, approvato con dpr 207 del 2010 (di seguito definito "regolamento"), l'avvio dell'esecuzione del servizio ha luogo a cura del direttore dell'esecuzione entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto di appalto.
3. Ai sensi del combinato disposto tra l'articolo 303, comma 2, e l'articolo 304 del regolamento, il giorno dell'avvio dell'esecuzione è redatto, in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'appaltatore, un verbale recante le indicazioni di cui al citato articolo 304, secondo le modalità ivi previste.
4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, l'avvio dell'esecuzione può aver luogo in pendenza di stipulazione del contratto, prima che sia spirato il termine dilatorio di cui all'articolo 11, comma 10, del codice, al ricorrere di una o entrambe le seguenti condizioni:
  - a) procedura di scelta del contraente prescelta che non preveda la pubblicazione del bando di gara;
  - b) mancata esecuzione immediata della prestazione che determini un grave danno all'interesse pubblico al cui soddisfacimento il servizio è rivolto.

5. Ai sensi dell'articolo 302, comma 2, del regolamento, l'avvio dell'esecuzione può avere luogo in pendenza di stipulazione del contratto, decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 11, comma 10, del codice, al ricorrere di una o entrambe le seguenti condizioni:
  - a) prestazioni da effettuarsi che, per loro natura o per i luoghi ove le stesse sono eseguite, devono essere immediatamente svolte;
  - b) comprovata urgenza.
6. La sospensione dell'esecuzione del contratto e le varianti allo stesso sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 308 e 311 del regolamento.
7. Al momento della cessazione del contratto, sia che essa abbia luogo secondo il termine contrattualmente fissato, sia che intervenga anticipatamente, il direttore dell'esecuzione dà corso, ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 304, comma 2, e 309 del regolamento, agli accertamenti di regolare esecuzione delle prestazioni, alla verifica del corretto mantenimento dello stato dei luoghi da parte dell'appaltatore, redigendo apposito verbale.
8. Qualora, al momento della scadenza del contratto, non sia stato possibile per la stazione appaltante stipulare un nuovo contratto di appalto, l'appaltatore è obbligato, su richiesta della stazione appaltante, ad acconsentire alla richiesta della stazione appaltante di stipulare con essa un nuovo contratto avente durata non superiore a 6 mesi e avente i medesimi contenuti di quello cessato.

### **Art. 3 – IMPORTO DEL SERVIZIO.**

1. Il servizio di cui al presente capitolato viene aggiudicato a corpo e il valore dell'appalto è di **€ 375.339,00 più IVA di cui solo € 86.130,00** soggetto a ribasso d'asta.

2 L'offerta dovrà essere formulata indicando il prezzo complessivo IVA esclusa, tenendo presente che lo stesso deve comprendere il costo per tutte le attività previste dal presente capitolato e di quelle attività aggiuntive che l'appaltatore è libero di proporre nel modello organizzativo in sede di offerta che sarà quindi tenuto a svolgere qualora risulti aggiudicatario del servizio.

3. L'appaltatore non vanta, nei confronti della stazione appaltante alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del numero degli utenti assistiti, restando vincolanti in termini contrattuali soltanto gli importi definiti al secondo comma del presente articolo.

4. All'appaltatore è preclusa la facoltà di incassare da parte degli utenti compensi o rimborsi spese di qualsiasi tipo.

5. Gli importi contrattuali, come definiti dal comma secondo, sono remunerativi per l'appaltatore di tutte le prestazioni richieste, e di quanto sarà previsto nel progetto elaborato dall'appaltatore.

6. L'importo contrattuale, è altresì remunerativo per i costi che l'appaltatore deve sopportare per l'elaborazione del documento di valutazione del rischio e per l'attuazione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, indicati nell'analisi dei costi, sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nella suddetta analisi dei costi, allegato "1" al presente capitolato, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente al comma primo del presente articolo. Anche in aderenza a quanto disposto con determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 18.03.08, la stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi, poiché non sono previsti pericoli da

interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la eliminazione di tali rischi.

7. Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.

#### **ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA**

1. Il servizio oggetto dell'appalto appartiene a quelli elencati nell'allegato II B del D. Lgs. 163/2006.
2. L'appalto del servizio è aggiudicato mediante procedura aperta di cui al combinato disposto tra l'art. 3, comma 37, e l'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del citato decreto.
3. Possono partecipare alla procedura concorsuale e, in caso di aggiudicazione, gestire il servizio, in forma singola o associata tra loro, i soggetti, tutti gli operatori economici di cui all'art. 1, ottavo comma, della direttiva 2004/18/CE, stabiliti in uno stato dell'unione Europea o in uno dei paesi di cui all'art. 47, primo comma del d.lgs 163/06, i cui statuti, atti costitutivi o oggetti sociali prevedano espressamente lo svolgimento di attività coerente con il servizio cui il presente capitolato è riferito, la cui natura giuridica richiesta sia posseduta alla data di formulazione dell'istanza di gara e che, alla data di formulazione della relativa istanza, possiedano i requisiti indicati nel presente articolo
4. I requisiti richiesti per partecipare al procedimento di gara e per gestire il servizio sono tutti i seguenti:
  - a) **requisiti di carattere generale** (articolo 38, d. lgs 163/06): assenza di cause interdittive, temporanee o permanenti, a contrarre con la pubblica amministrazione indicate: nell'articolo 34, comma secondo e 38, comma primo, del d.lgs. 163/06, nell'articolo 41 del d. lgs 11.04.2006 n. 198 (pari opportunità tra uomo e donna), nell'articolo 44, undicesimo comma, del d.lgs 25.07.1998, n. 286 (comportamenti discriminatori in danno di persone straniere), nell'art. 5, primo comma, della legge 03.08.2007, n. 123 (contrasto del lavoro irregolare e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), nell'articolo 13 del d.l. 223/06, convertito nella legge 248/06 (società strumentali) e in tutte le altre norme che prevedano l'esclusione dalle gare e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione in generale o con la stazione appaltante;
  - b) **requisiti di idoneità professionale** (art. 38 del D.Lgs 163/06): iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per attività oggetto della selezione, ovvero presso i registri professionali di altro Stato dell'UE ove il soggetto è residente o, più in generale, negli appositi registri pubblici cui il soggetto, in relazione alla propria natura giuridica ed alle norme vigenti nello Stato di residenza, è tenuto;
  - c) requisiti di **capacità economica e finanziaria** (art 41 del codice): idonee dichiarazioni bancarie, da esibire in originale, da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385, aventi data non anteriore a 180 giorni dalla data di invio del bando di gara alla Commissione Europea;
  - d) requisiti di **capacità tecnica e professionale** (art. 42 del codice comma 1 lett. a) e b): con riferimento ai tre anni antecedenti la data di formulazione dell'istanza di gara, aver gestito per conto di terzi, senza che il relativo contratto sia stato risolto per causa addebitabile all'appaltatore o concessionario, quali titolari di contratto di appalto o concessione o affidamento (o subappalto o subconcessione) stipulato con soggetto pubblico uno o più servizi di tutela minori, con l'erogazione *di almeno n. 36 ore di attività psicologica e n. 44 ore di prestazioni di assistente sociali settimanali*, la cui durata complessiva, relativa alla somma dei periodi di tutti i servizi, non sia inferiore a trentasei mesi;

5. All'appaltatore è fatto obbligo di entrare in possesso di tutti gli eventuali ulteriori requisiti che sopravvenute disposizioni normative e/o amministrative dovessero imporgli nel corso della durata del servizio. La mancata ottemperanza a tali disposizioni entro i termini dalle stesse fissati comporta gli effetti indicati al comma 5 del presente articolo.
6. I requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma quarto devono essere posseduti da parte dell'appaltatore per tutta la durata del contratto. Fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, il contratto d'appalto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e dell'art. 32, comma 1, lett. a) del presente capitolato (clausola risolutiva espressa) se nel corso dell'esecuzione del servizio, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente, nonché uno dei requisiti necessari all'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato. In tal caso, è incamerata la cauzione definitiva e grava sull'aggiudicatario l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto.

#### **Art. 5 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

1. L'appalto è aggiudicato mediante procedura aperta, nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs 163/06, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, al concorrente che riporta il punteggio complessivo più elevato. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti dei quali 70 attribuibili per il merito tecnico e qualitativo del progetto e 30 per l'offerta economica.

I servizi oggetto del presente appalto rientrano nella categoria degli appalti pubblici ed elencati nell'all. 2B al decreto legislativo 163/2006 e regolamentati dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "regolamento di esecuzione ed attuazione del D. lgs 12 aprile 2006 n. 163.

La procedura è pertanto disciplinata dal decreto legislativo 163/2006 limitatamente agli art. 68 e 65. Le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo si applicano se espressamente richiamate negli atti del procedimento di gara.

2. I criteri di valutazione delle offerte sono fissati dal successivo art. 6.

3. L'aggiudicazione sarà fatta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa e avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

#### **Art. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

1. Il servizio oggetto dell'appalto appartiene a quelli elencati nell'allegato II B del D. Lgs 163/2006 ed è soggetto al dettato dell'articolo 20 comma 1 dello stesso D.Lgs 163/2006.

2. L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, a favore della Ditta che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del presente capitolato speciale, essendosi impegnata ad eseguire tutti i servizi presenti nel medesimo e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'artt. 81 comma 1, 83 e 84 del D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, determinata in base ai seguenti elementi:

a) prezzo: punti 30/100

b) qualità: punti 70/100.

3. Effettuerà la valutazione la Commissione di gara nominata con apposito provvedimento.

4. L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. A parità di punteggio sarà preferito il concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area qualità. La stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola offerta valida.

A) **PROGETTO** – punti 70 su 100 così ripartiti:

1. QUALITA' – GESTIONE – VALIDITA' DEL PROGETTO  
per la parte di coordinamento

fino a punti 7

- |                                                                                                                                                                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2. QUALITA' – GESTIONE – VALIDITA' DEL PROGETTO<br>Per la presa in carico utenti di cui all'art. 7 punto A                                                                                                     | fino a punti 10 |
| 3. QUALITA' – GESTIONE – VALIDITA' DEL PROGETTO<br>Per la presa in carico utenti di cui all'art. 7 punto B                                                                                                     | fino a punti 10 |
| 4. QUALITA' - GESTIONE - VALIDITA' DEL PROGETTO<br>Per gli interventi di cui all'art. 7 punto C                                                                                                                | fino a punti 10 |
| 5. QUALITA' – GESTIONE – VALIDITA' DEL PROGETTO<br>Raccordo con gli Enti Territoriali di cui all'art. 7 punto D<br>e Lavoro di rete (reti formali e informali), con agenzie educative<br>e/o servizi coinvolti | fino a punti 6  |
| 6. GESTIONE SITUAZIONI DI EMERGENZA                                                                                                                                                                            | fino a punti 5  |
| 7. QUALITA' – GESTIONE – VALIDITA' DEL PROGETTO<br>Per la formulazione di progettualità integrative purchè attinenti al servizio tutela<br>minori                                                              | fino a punti 10 |
| L'offerta potrà comprendere proposte, che saranno realizzati <u>senza oneri aggiuntivi per l'appaltatore</u> , di particolare rilevanza in materia di:                                                         |                 |
| - mediazione familiare                                                                                                                                                                                         |                 |
| - organizzazione di incontri protetti con relativa progettualità                                                                                                                                               |                 |
| - consulenza legale in materia di diritto di famiglia.                                                                                                                                                         |                 |
| 8. QUALITA' – GESTIONE – VALIDITA' DEL PROGETTO<br>in funzione del personale                                                                                                                                   | fino a punti 5  |
| 9. QUALITA' – GESTIONE – VALIDITA' DEL PROGETTO<br>in funzione della sede                                                                                                                                      | fino a punti 7  |

La relazione tecnica non dovrà superare le 30 cartelle, formato A4, carattere TAHOMA, dimensione carattere 10, interlinea 1,5 e dovrà essere fornita anche in formato elettronico non modificabile.

In merito ad ognuno dei predetti punti si forniscono di seguito ulteriori dettagli circa il contenuto della relazione tecnica che dovrà essere elaborata dalla Ditta e presentata in sede di gara:

A.1 Per il coordinatore verranno valutati gli anni di esperienza in attività di coordinamento di servizi di tutela minori, la presenza di master universitari e l'aggiornamento professionale relativo alla tutela di minori;

A.2 Presa in carico degli utenti di cui all'art. 7 lett. A: verranno valutate le fasi della presa in carico (con particolare attenzione al nucleo familiare, alla sua rete formale e informale, alle agenzie educative e i servizi coinvolti), i tempi, la gestione delle procedure, le prestazioni erogate dal Servizio Tutela Minori e le figure professionali aggiuntive a quelle previste dal precedente art. 4.

A.3 Presa in carico degli utenti di cui all'art. 7 lettera B: verrà valutata la declinazione delle fasi metodologiche di presa in carico (con particolare attenzione alla valorizzazione degli interventi garantiti dal servizio sociale comunale) i tempi di presa in carico, le prestazioni erogate, le figure professionali coinvolte aggiuntive a quelle previste dal precedente art. 8;

A.4 Interventi a favore di minori che hanno commesso reato: verranno valutati i tempi di presa in carico, l'iter metodologico di gestione del caso con particolare attenzione al coinvolgimento dei ragazzi e della famiglia, le modalità di raccordo con i servizi sociali dei comuni, la presenza di operatori aggiuntivi a quelli previsti dal successivo art. 8 e la diversificazione delle proposte progettuali;

A.5 Procedure di raccordo con gli enti territoriali: verrà valutata la rete dei servizi che si intendono coinvolgere, le modalità ed i tempi di raccordo;

A. 6 Gestione situazioni di emergenza: verrà valutata la disponibilità ad operare in orari diversi da quelli indicati dall' art. 8 del presente capitolato, i tempi per l'attivazione e gli operatori chiamati ad intervenire;

A.7 Verranno valutate le proposte, che saranno realizzate con oneri aggiuntivi completamente a carico dell'appaltatore, in materia di:

- mediazione familiare;
- organizzazione di incontri protetti con relativa progettualità e costi;
- consulenza ai servizi sociali comunali e supporto sul caso prima che questo venga segnalato all'Autorità Giudiziaria, al fine di valutare l'effettiva situazione di pregiudizio;
- consulenza legale in materia di diritto di famiglia.

A.8 Formazione degli operatori: verranno valutati il numero delle giornate di formazione; le agenzie formative o i curricula dei formatori; gli argomenti proposti e la possibilità di permettere la partecipazione anche ad operatori del territorio (questi ultimi devono essere specificati sia in termini di figure professionali che di numero massimo coinvolgibili);

A. 9 Sede: verrà valutato il tempo di attivazione della sede e l'accessibilità da parte degli utenti che devono utilizzare trasporti pubblici;

**B) OFFERTA ECONOMICA** – punteggio massimo 30 punti; al concorrente che avrà praticato il più alto ribasso sull'importo a base d'asta sono attribuiti 30 punti; alle altre offerte sono assegnati punteggi decrescenti calcolati in misura inversamente proporzionale al ribasso più alto secondo la formula indicata al successivo comma.

Ai sensi dell'articolo 283, comma 2, e dell'allegato P al DPR 207/10, il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **sia per quanto concerne il merito tecnico del progetto che l'elemento prezzo è effettuato utilizzando la seguente formula:**

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$  è l'indice di valutazione dell'offerta (a);

n è il numero totale dei requisiti;

$W_i$  è il punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$  è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_n$  è la sommatoria.

Riguardo gli elementi dell'offerta tecnica di cui alla tabella sopra indicata i coefficienti  $V_{(a)}$  sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media le medie provvisorie prima calcolate.

Riguardo l'offerta economica i coefficienti  $V_{(a)}$  sono determinati attraverso la seguente formula:

$$V_{(a)i} = R_a/R_{\max}$$

dove:

$R_a$  = valore offerto dal concorrente a

$R_{\max}$  = valore dell'offerta più conveniente

L'appalto sarà aggiudicato alla società che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. A parità di punteggio sarà preferita la società che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area "Progetto".

L'ente appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola offerta valida.

## **PARTE II – OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

### **Art. 7 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio in oggetto riguarda i seguenti adempimenti:

- A. Indagini, prescrizioni, valutazioni e richieste dell'Autorità Giudiziaria nel contesto delle finalità di cui all'art. 1, ad esclusione di:
  - valutazioni delle capacità genitoriali di competenza del Consultorio Familiare a seguito di specifico accordo stabilito dalla ASL in materia di tutela minorile;
  - valutazioni psicodiagnostiche del minore ed interventi psicoterapici di competenza del servizio UONPIA o di enti accreditati
  - valutazioni psicodiagnostiche di adulti di competenza del Centro Psico Sociale territoriale;
- B. Presa in carico di situazioni segnalate dal servizio sociale comunale all'Autorità Giudiziaria in quanto valutate come situazioni a rischio e/o pregiudizio, di trascuratezza, di dispersione scolastica, di abbandono, di maltrattamento con l'obiettivo di attivare interventi di approfondimento della problematica in funzione dell'elaborazione di un progetto
- C. Interventi a favore di minori che hanno commesso reato
- D. Raccordo con gli Enti territoriali ( C.F., UONPIA, CPS, Sert, La Nostra Famiglia, Agenzie Educative, Consultorio) per le prestazioni di loro competenza , secondo quanto normato dall'ASL di Varese.

Tali interventi dovranno declinarsi in fasi metodologiche che coinvolgano il nucleo familiare, la sua rete (formale, informale), le agenzie educative e i servizi specialistici.

### **Art. 8 - QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1. Il servizio tutela minori deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell'utente.
2. Per la realizzazione del servizio oggetto del presente appalto devono essere garantite, le seguenti figure professionali con la presenza settimanale minima sotto indicata:
  - 6 ore settimanali per il coordinatore
  - 42 ore settimanali per la psicologa
  - 66 ore settimanali per la assistente sociale
3. Deve essere garantita la reperibilità telefonica del Coordinatore per gli operatori dei

servizi sociali comunali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12;

4. Il Servizio deve essere operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Gli operatori del servizio Tutela hanno l'obbligo di rispondere alle richieste pervenute dalle assistenti sociali dei comuni avviando un primo contatto con il servizio sociale entro 24 ore dalla segnalazione.

Nella giornata di sabato nelle situazioni di emergenza, il coordinatore si fa carico di segnalare la situazione ad un operatore del servizio tutela che ha l'obbligo di intervenire entro ore 1,30 dalla segnalazione.

La presenza degli operatori il sabato mattina deve essere garantita solo in casi particolari e su precisa richiesta da parte delle assistenti sociali dei comuni del distretto.

## **Art. 9 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 7 in ordine alla titolarità delle funzioni istituzionali relative, il soggetto gestore attua gli interventi necessari per l'attività che i Comuni del Piano di Zona del distretto di Tradate delegano con il seguente capitolato d'appalto, secondo le modalità di seguito dettagliate.

L'appaltatore, in particolare, nel rispetto della vigente normativa e dei generali principi di economicità, efficienza ed efficacia, si impegna a:

- a) svolgere attività previste dal presente capitolato d'appalto a favore di tutti i residenti nei Comuni afferenti al piano di zona di Tradate;
- b) assicurare la continuità delle prestazioni assunte utilizzando personale provvisto dei titoli previsti dalla normativa, del quale garantisce la formazione e l'aggiornamento;
- c) garantire il coordinamento professionale del personale impiegato;
- d) esercitare l'opportuna vigilanza sulla qualità degli interventi e favorire il raccordo delle proprie articolazioni operative con i Comuni;
- e) ottenere il previo consenso formale e vincolante del Comune interessato per tutti gli interventi accessori specifici, non esplicitamente previsti nel presente atto, che richiedono copertura finanziaria da parte del medesimo Comune;
- f) conservare tutta la documentazione inerente le situazioni in carico, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ed a trasmettere ai Comuni la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti alla attuazione degli eventuali ed ulteriori interventi specifici;
- g) trasmettere periodicamente ai Comuni copia degli atti fondamentali assunti e delle relazioni con riguardo agli interventi predisposti ed attuati in esecuzione del presente capitolato d'appalto, aggiornandole in relazione agli sviluppi concreti;
- h) trasmettere semestralmente una relazione di consuntivo sull'andamento della gestione precedente.

L'appaltatore, nell'ambito delle attività esplicitamente previste dal presente capitolato d'appalto e **previa condivisione del progetto con i servizi sociali comunali**, individua e definisce, assumendo su di sé le relative responsabilità, tutti gli interventi necessari ai fini della "tutela minori", essi predisposti dall'Autorità Giudiziaria (con le prescrizioni del caso).

## **Art. 10 – SEDE**

Per la realizzazione del servizio tutela minori l'appaltatore dovrà mettere a disposizione, entro massimo 60 giorni dal momento dell'aggiudicazione, un'adeguata sede operativa compresa di arredi ed attrezzature (idonea a svolgere compiti di comunicazione e di informazione dotata di fax, segreteria telefonica, indirizzi di posta elettronica e di e-mail certificata) nel territorio del distretto, facilmente accessibile dai fruitori dei servizi sociali dei comuni.

Nel periodo intercorrente dall'inizio del contratto a quello in cui sarà operativa la sede le prestazioni dovranno essere rese presso la sede dell'ufficio di piano di Tradate o presso i servizi sociali dei Comuni secondo le indicazioni che saranno fornite dal direttore dell'esecuzione del servizio.



L'appaltatore dovrà garantire entro 15 giorni dal momento dell'aggiudicazione il ritiro delle cartelle sociali dalla sede dell'attuale servizio tutela e dovrà tenerle in custodia per tutto il periodo dell'appalto.

#### **Art. 11 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO**

L'appaltatore si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso quali/quantitativamente conforme a quanto disposto dall'articolo 8 e dai successivi commi del presente articolo. Si obbliga inoltre a garantire la sostituzione dei suddetti operatori in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio.

2. In particolare, l'appaltatore deve disporre di personale in numero non inferiore rispetto ai contingenti minimi di seguito indicati rispetto alle singole tipologie di attività. Tutto il personale impiegato deve essere in possesso della qualificazione culturale e professionale rispettivamente indicata rispetto alle singole tipologie di attività.

3. L'attività di coordinamento deve essere svolta da n. 1 coordinatore in possesso di laurea quinquennale, in area psicologica, o pedagogica o servizio sociale, che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno due anni nella qualifica richiesta. Gli psicologi e gli assistenti sociali devono aver maturato almeno un anno di esperienza in un servizio tutela minori o in un servizio che abbia come finalità la cura ed il sostegno unicamente di minori.

#### **Art. 12 – COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI**

1. Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'appaltatore si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.

2. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio sono improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

3. L'appaltatore è tenuto a stilare un foglio mensile delle presenze e degli orari da trasmettere all'ufficio di piano al fine della verifica dell'attività svolta e del monte ore previsto

3. E' fatto divieto al personale impiegato dall'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o soggetti terzi.

4. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

#### **Art. 13 – FORMAZIONE DEL PERSONALE**

1. L'appaltatore deve predisporre l'attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale per tutto il personale impiegato, in relazione alle mansioni svolte, sia in caso di nuova assunzione che di assunzione di nuove mansioni e comunque a seguito di modifiche organizzative. Tali piani di formazione non possono essere inferiori alle 20 ore annue.

#### **Art. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. La stazione appaltante al fine di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, prima dell'avvio del servizio, provvede alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 300 del Dpr n. 207/2010.

2. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'appaltatore e il Comune di Tradate – ufficio di piano, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto. A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività demandate dall'ufficio di piano di Tradate che si rendano opportune per

assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.

3. Laddove necessario e qualora non sia già previsto dal presente capitolato, il direttore dell'esecuzione, fissa all'appaltatore, di volta in volta, le direttive per l'espletamento del servizio ed i termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 31 del presente capitolato.
4. L'appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

## **ART. 15 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto tra l'articolo 114, comma 2, del codice, e l'art. 311 del regolamento attuativo, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
  - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
  - b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
  - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.
3. Nei casi previsti al comma 1, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.
4. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

## **PARTE III – ONERI – GARANZIE – RESPONSABILITA'**

### **ART. 16 – ORGANICO**

1. L'appaltatore è tenuto ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio e per tutta la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa, un numero di operatori adeguato alle esigenze del

servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto nell'articolo 8 del presente capitolato.

2. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e in possesso dei requisiti per l'assunzione presso la pubblica amministrazione.
3. All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica alla stazione appaltante i nominativi del personale nonché le qualifiche e trasmette copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti. I nominativi, le qualifiche e copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti dal personale subentrante e richiesti dal presente capitolato devono essere comunicati alla stazione appaltante prima che le relative prestazioni abbiano inizio.
4. Tutte le attività rese da parte dell'appaltatore sono improntate al principio della fidelizzazione tra operatore e utente, così come esplicitato da ciascun concorrente nel progetto presentato in sede di gara. E' consentita la sostituzione del personale in percentuale non superiore al 20 % dell'organico previsto nel presente capitolato per ogni anno del triennio. Qualora la percentuale superi il 20 % ciò equivale a inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione della penale indicata all'articolo 31, fatta eccezione per le situazioni di malattia o per altri casi debitamente motivati e ritenuti congrui dalla stazione appaltante.
5. Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:
  - a) a conformare l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali e alle indicazioni dell'asl per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dai comuni del Distretto di Tradate;
  - b) a dotare tutto il proprio personale di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.
6. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
7. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.
8. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90.
9. Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante mediante comunicazione, anche via fax, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro.
10. L'appaltatore è obbligato a dar corso agli eventuali obblighi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria in relazione:
  - a) all'assunzione di personale dipendente dall'appaltatore del servizio nel periodo immediatamente antecedente a quello cui il presente capitolato è riferito;
  - b) all'assunzione di proprio personale da parte del soggetto che alla scadenza del periodo contrattuale cui il presente capitolato è riferito subentri nello svolgimento del servizio.
11. La stazione appaltante è estranea agli obblighi indicati al comma precedente.
12. Nessun rapporto contrattuale, neppure di mero fatto, intercorre tra la stazione appaltante e il personale a qualunque titolo utilizzato dall'appaltatore.

## **ART. 17 – OSSERVAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO**

1. Nel caso in cui il personale impiegato dall'appaltatore non abbia la qualifica di socio dello stesso, esso deve intrattenere con l'appaltatore un rapporto contrattuale di qualsiasi tipo disciplinato dalla vigente normativa e dai vigenti contratti collettivi. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Cooperative Sociali o quelle di maggior favore relative ad altro contratto da esso applicato. Gli obblighi di cui al presente articolo gravano sull'appaltatore ancorché

costituito in forma di cooperativa. In caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante degli obblighi di cui sopra, l'appaltatore è tenuto a provvedere entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale impiegato nel servizio.
3. In tutti i casi di inadempienza contributiva dell'appaltatore, la stazione appaltante interviene in via sostitutiva nei suoi confronti, con le modalità di cui al combinato disposto tra l'articolo 4, comma 2, e l'articolo 6, commi 3 e 4, del regolamento.
4. L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche successivamente alla loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

#### **ART.18 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR) E MISURE IN TEMA DI SICUREZZA**

1. Entro il termine richiesto dalla stazione appaltante e, in ogni caso, laddove il contratto non sia ancora stato stipulato, prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 de d. lgs. 81 del 2008, alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. E' preciso obbligo dell'appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.
2. Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
3. L'appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
4. L'appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione la documentazione occorrente.
5. L'appaltatore deve garantire la gestione dell'emergenza con la predisposizione del piano di formazione teorico - pratico di tutto il personale con particolare riferimento alle manovre rapide.
6. L'appaltatore adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante, provvede entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.
7. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nella suddetta analisi dei costi, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente a quanto previsto nell'art. 3 del presente capitolato.

#### **ART. 19 – CARTA DEI SERVIZI**

1. L'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24.12.2007, n. 244, entro 30 giorni successivi all'avvio dell'appalto deve trasmettere alla stazione appaltante la carta dei servizi in cui deve essere indicato almeno quanto segue:
  - a) la presentazione dei servizi offerti con esplicitazione delle modalità di accesso, delle finalità, dell'organizzazione, e delle prestazioni rese;

- b) le modalità di fruizione di ogni singola tipologia di servizio offerto;
  - c) le modalità di riconoscimento degli operatori con dotazione di cartellino di riconoscimento;
  - d) il sistema di valutazione della soddisfazione degli utenti. Tale intervento deve essere effettuato almeno a cadenza annuale e i risultati vanno comunicati alla stazione appaltante;
  - e) gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati;
  - f) le modalità di informazione/comunicazione all'utenza.
2. In allegato alla carta dei servizi deve essere elaborato un questionario di soddisfazione per gli utenti. Le schede ricevute devono sempre essere inviate alla stazione appaltante.
  3. L'appaltatore, dopo aver ricevuto parere favorevole da parte della stazione appaltante sul testo della carta dei servizi, procede a propria cura e spese alla stampa di un numero di copie sufficiente per esporre la carta al pubblico presso i Comuni facilitandone la lettura e la consultazione agli utenti e agli altri soggetti che vi abbiano interesse; la carta di servizi deve altresì essere distribuita, a cura dell'appaltatore stesso, a ciascun utente. La carta dei servizi deve essere fornita anche in formato elettronico per la sua pubblicazione sui siti dei comuni.

#### **ART. 20 - CAUZIONE PROVVISORIA**

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto del servizio è fissato nella misura pari al 2% dell'importo a base d'asta del servizio e secondo quanto previsto dall'art. 75 del codice.

#### **ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA**

1. L'appaltatore è tenuto a costituire la cauzione definitiva con le modalità e nella misura previste dall'articolo 113 del codice.
2. Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva garantisce:
  - a) l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, da parte dei subappaltatori e cottimisti;
  - b) il risarcimento del danno causato alla stazione appaltante dall'inadempimento contrattuale;
  - c) il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla liquidazione del conto finale.
3. L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestatato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente.
4. La stazione appaltante escute la cauzione definitiva al ricorrere di una o più delle circostanze indicate al comma 2, entro il limite d'importo dell'onere derivatole dalla circostanza stessa.
5. Tranne che nelle ipotesi previste dall'articolo 33, commi 6 e 7, la cauzione è escussa totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.

#### **ART. 22 - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI**

1. Sia per le prestazioni svolte direttamente che per quelle subappaltate, l'appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.
2. Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza deve:

- a) avere durata non inferiore a quella della durata del contratto cui essa è riferita;
  - b) avere quale unico oggetto il servizio di cui al presente capitolato;
  - c) avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro.
3. Qualora l'appaltatore abbia già stipulato un contratto di polizza di responsabilità civile generale a copertura dei danni a terzi nell'esecuzione della propria attività professionale, avente un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, per ogni sinistro, in alternativa a quanto indicato al comma 2, potrà produrre un'appendice alla polizza RC, già attivata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per la comunità montana, per tutta la durata del contratto.
  4. Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e dai massimali garantiti, l'appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante.
  5. L'appaltatore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.
  6. Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.
  7. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio almeno 7 giorni prima della scadenza della rata stessa.

#### **ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

1. L'appaltatore non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.
3. Sono fatte salve le novazioni soggettive disciplinate dall'articolo 116 del codice.
4. E' ammesso il subappalto alle condizioni indicate nell'articolo 118 del codice, nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale.
5. Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti per l'appaltatore nelle misure di seguito indicate, ad eccezione del requisito previsto all'articolo 4, comma 4, lettera c), che non è richiesto:
  - a) requisiti previsti dall'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), del presente capitolato, in misura totale;
  - b) requisito previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera d), del presente capitolato in misura idonea per lo svolgimento delle prestazioni subappaltate;
6. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
7. L'appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.
8. Ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del codice, la stazione appaltante, in ogni caso, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto.
9. L'appaltatore è obbligato a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della stazione appaltante a tutti gli obblighi su di esso gravanti in forza dell'articolo 118 del codice e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia di subappalto. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante pronuncia ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del regolamento, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
10. In tutti i casi di inadempienza contributiva del subappaltatore, la stazione appaltante interviene in via sostitutiva nei suoi confronti, con le modalità di cui al combinato disposto tra l'articolo 4, comma 2, e l'articolo 6, commi 3 e 4, del regolamento.

11. In tutti i casi di inadempienza retributiva del subappaltatore, la stazione appaltante può intervenire in via sostitutiva nei suoi confronti, con le modalità di cui al combinato disposto tra l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 6, commi 3 e 4, del regolamento.

#### **ART. 24 - CESSIONE DI CREDITI**

1. Tutti i crediti vantati dall'appaltatore possono essere ceduti ai sensi della legge 52 del 1991 e dell'articolo 117 del codice.
2. Vigono riguardo ai crediti dell'appaltatore le disposizioni di cui all'articolo 9 del d. l. 185 del 2008, convertito nella legge 2 del 2009 e di cui ai decreti ministeriali del 25 giugno 2012, in tema di certificazione e compensazione dei crediti dell'appaltatore.

#### **ART. 25 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

1. I pagamenti verranno corrisposti all'appaltatore in rate mensili posticipate di pari importo. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del DURC. La posizione contributiva irregolare in capo all'appaltatore sospende l'esigibilità del credito vantato nei confronti della stazione appaltante sino al momento della regolarizzazione.
2. Su richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.
3. L'appaltatore fattura mensilmente al Comune di Tradate una quota pari ad 1/36° dell'importo dell'aggiudicazione.
4. Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall'appaltante tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, ecc. necessari per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso o non, dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di che trattasi.

#### **ART.26 - REVISIONE PREZZI**

1. Il contratto sarà sottoposto a revisione prezzi su richiesta dell'Aggiudicatario, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 7 e 115 del D. Lgs.163/2006.
2. La revisione del prezzo non può comunque essere richiesta prima che siano trascorsi un anno dalla data di avvio del servizio e sarà effettuato sulla base dell'indice nazionale F.O.I. a partire dalla data della richiesta.

#### **ART.27 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, con le modalità di cui all'articolo 325 del regolamento.

#### **ART. 28 – AGGIUDICAZIONE, DECADENZA E STIPULA DEL CONTRATTO**

1. L'aggiudicazione definitiva del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate agli articoli 11 e 12 del codice.
2. Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del codice in forma pubblica amministrativa, in forma digitale.
3. L'appaltatore decade dall'aggiudicazione se, prima della stipula del contratto, cessa di possedere anche uno dei requisiti indicati all'articolo 4, lett. a) e b), del presente capitolato. Esso decade altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di "antimafia" che comportino la decadenza dall'aggiudicazione ed in caso di mancata presentazione delle polizze assicurative di cui agli artt. 21 e 22 del presente capitolato.
4. In tutti i casi in cui l'aggiudicatario decade dall'aggiudicazione, è incamerata la cauzione provvisoria. Nel caso in cui sia stata già prestata la cauzione definitiva, la stazione

appaltante incamera quest'ultima. In ogni caso grava sull'aggiudicatario l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della decadenza dall'aggiudicazione.

#### **ART. 29 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO**

1. Ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 137 e 297 del regolamento, il presente capitolato, se non riprodotto fedelmente e integralmente nel testo del contratto, è allegato materialmente a quest'ultimo.
2. Il documento di valutazione del rischio e le polizze di garanzia fanno parte integrante del contratto, anche se non sono materialmente allegate allo stesso, ma sono controfirmati dalle parti al momento della stipulazione del contratto.

#### **ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti, assicurazioni sociali, infortuni, etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell'I.V.A. che, se dovuta, è a carico della stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'art. 34, comma 35, del d.l. 179/2012, convertito in legge 221/2012, l'aggiudicatario del servizio è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, le spese per la pubblicazione del bando su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale prevista dall'art. 66, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici per i contratti sopra soglia comunitaria.

### **PARTE IV – PATOLOGIA DEL CONTRATTO**

#### **ART. 31 – PENALI**

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'accertamento della violazione degli obblighi contrattuali avverrà previa segnalazione da parte dei singoli Comuni all'ufficio di piano – stazione appaltante.

La stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi rispettivamente di seguito indicati per ciascuna fattispecie:

- a) accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato preventivamente indicato alla stazione appaltante: € 250,00 per evento; se il soggetto utilizzato non possiede il titolo e l'esperienza prevista dall'articolo 10 del presente capitolato: € 1.000,00 per evento;
- b) mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico concordati con la stazione appaltante: € 300,00 per evento;
- c) mancata presenza in servizio di un operatore, non dovuta a causa di forza maggiore oggettivamente dimostrabile: € 500,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza: € 500, 00 per evento;
- d) mancata presenza in servizio di un operatore, dovuta a sciopero, non comunicato o comunicato oltre il termine fissato dal presente capitolato: € 600,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza;
- e) irreperibilità del responsabile di commessa di cui all'art. 8: 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di irreperibilità;
- f) sostituzione del personale: è consentita la sostituzione del personale in percentuale non superiore al 20 % dell'organico previsto nel presente capitolato per ogni anno del triennio.

Qualora la percentuale superi il 20 % ciò equivale a inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione della penale indicata all'articolo 16, € 1.000,00 per evento,



fatta eccezione per le situazioni di malattia o per altri casi debitamente motivati e ritenuti congrui dalla stazione appaltante.

- g) mancata realizzazione delle eventuali proposte migliorative innovative e/o aggiuntive presentate in sede di gara, nonché mancata attuazione dei programmi o di qualsiasi altro aspetto tecnico-organizzativo previsto ed oggetto di punteggio specifico: da € 500,00 a € 2.000,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento;
  - h) disservizi all'utenza diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere: da € 100,00 a € 2.000,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento;
  - i) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da € 250,00 a € 2.500,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento.
  - l) ritardato reintegro della cauzione di cui all'articolo 21, comma 3, entro il termine fissato dalla stazione appaltante: 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sino al quindicesimo;
2. L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito (notificata con raccomandata o tramite fax) dell'ente capofila e dalla valutazione di eventuali controdeduzioni della ditta appaltatrice a quanto contestato. In particolare, le controdeduzioni dovranno pervenire all'ente appaltante entro 10 gg. lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, senza che la ditta appaltatrice abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all'applicazione della penalità con apposito provvedimento.
  3. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
  4. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale.
  5. L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento degli importi maturati. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.
  6. In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti e fatta salva l'applicazione della penale. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma 5.
  7. L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto

comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante.

### **ART. 32 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
  - a) quando nel corso dell'esecuzione del contratto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente, nonché uno dei requisiti necessari all'esecuzione del servizio di cui all'art. 4 del presente capitolato;
  - b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso inadempimento tra quelli previsti all'articolo 31 del presente capitolato;
  - c) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
  - d) frode dell'appaltatore;
  - e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
  - f) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
  - g) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni decorrenti dallo spirare di quello indicato all'articolo 21, terzo comma;
  - h) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 118 del d.lgs. n. 163/06;
  - i) cessione anche parziale del contratto;
  - j) fallimento dell'appaltatore;
  - k) fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, nei casi previsti dall'art. 135, comma 1, del d.lgs. 163/06;
  - l) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio.
2. Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.
3. Fermo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 6 e 67 del d. lgs 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato di attuazione del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

### **ART. 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 32, la stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio.
2. Nell'ipotesi indicata al comma 1, trova applicazione il combinato disposto tra l'articolo 297 del regolamento e l'articolo 136, commi 2 e 3, del codice.
3. La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora, al di fuori dei

casi previsti dall'articolo 32 e dal comma 1 del presente articolo, l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del cronoprogramma, se presente o, in ogni caso, di quanto previsto nel presente capitolato.

4. Nell'ipotesi indicata al comma 3, trova applicazione il combinato disposto tra l'articolo 297 del regolamento e l'articolo 136, commi 4, 5 e 6, del codice.
5. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
6. Il contratto d'appalto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.
7. Su richiesta dell'appaltatore, il contratto d'appalto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo a ciascun lotto. Grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:
  - a) consenso alla proposta di risoluzione;
  - b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'articolo 26.
8. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati conformemente all'articolo 26 assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

#### **ART. 34 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Tranne che nelle ipotesi previste dall'articolo 33, commi 6 e 7, ogni qual volta il contratto sia risolto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.
2. E' comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulato con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulato con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

#### **ART. 35 – ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO**

1. In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto d'appalto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

#### **ART. 36 – NOVAZIONE SOGGETTIVA – RECESSO**

1. All'infuori di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 e dall'articolo 116 del codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

2. La stazione appaltante può recedere dal contratto:
  - a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
  - b) laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
3. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 60 (novanta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.
4. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.
5. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

#### **ART. 37 - ESECUZIONE D'UFFICIO**

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 31-34, in caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

### **PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART.38 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. L'Aggiudicatario è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di servizi pubblici per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.
2. L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
  - a) L.R. 3/2008 "governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario" e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) al D.lgs. 163/2006;
  - c) al DPR 207/2010;
  - d) dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
  - e) alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

#### **ART. 39 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), all'Amministrazione compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.
2. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della Amministrazione scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:

- a) i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione della fornitura) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
  - b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;
  - c) l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.
3. Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'Articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.
  4. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora l'Amministrazione scrivente venga a conoscenza, ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'Articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.
  5. I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venire a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.
  6. I dati possono essere comunicati:
    - a) a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
    - b) a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
    - c) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
    - d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 10, comma 5°, del D.Lgs. 196/2003.

#### **ART. 40 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Varese.

**ALLEGATO N.1**

	<b>costo annuo</b>
<b>COSTI DI GESTIONE SERVIZIO TUTELA MINORI</b>	
Formazione	€ 2.000,00
Materiale di consumo	€ 700,00
Affitto locali	€ 7.800,00
Utenze	€ 3.000,00
servizio di pulizia	€ 3.600,00
Rimborso missioni	€ 2.200,00
Attività amministrative	€ 4.800,00
Sicurezza del lavoro	€ 2.000,00
Utile cooperativa	€ 2.610,00
<b>TOTALE COSTI SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€ 28.710,00</b>
Coordinatore ( 6 ore cat.F1)	€ 8.401,00
Psicologa 22 ore cat E2	€ 20.217,00
Psicologa (22 ore cat. E2)	€ 20.217,00
Assistenti Sociali (33 ore cat. D2)	€ 23.784,00
Assistenti Sociali (33 ore cat. D2)	€ 23.784,00
<b>TOTALE COSTI DI PERSONALE</b>	<b>€ 96.403,00</b>
<b>TOTALE VALORE APPALTO ANNUO</b>	<b>€ 125.113,00</b>
<b>valore appalto per tre anni</b>	<b>€ 375.339,00</b>

Nota:

il costo dei lavoratori è stato desunto dal contratto delle cooperative sociali C.C.N.L. – con aggiornamento a Aprile 2013